

## Polizze unit linked: le novità dalla Cassazione

**P** [panorama.it/economia/soldi/polizze-unit-linked-novita-cassazione](https://www.panorama.it/economia/soldi/polizze-unit-linked-novita-cassazione/)

May 15, 2018



– Credits: iStock / Getty Images

Massimo Morici

- 15 maggio 2018

Le **unit linked** devono essere considerate polizze o contratti di investimento ordinari? Le polizze a contenuto finanziario, diffuse nei paesi anglosassoni dagli anni '50 e '60 e negli ultimi venti anni anche in Italia, hanno da sempre lasciato perplessi risparmiatori e giudici, come emerso di recente in una [sentenza del Tribunale di La Spezia](#) che ha condannato **Poste Vita**.

La ragione è semplice: per loro natura, sono prodotti ibridi, per metà polizze e per metà veicoli di investimento, visto che i premi versati finiscono all'interno di fondi comuni. Al momento del riscatto, quindi, il capitale potrebbe essere maggiore o minore rispetto a quanto versato: dipende appunto dall'andamento dei fondi sottostanti, che in alcuni casi possono essere anche rischiosi.

### Il verdetto dei giudici supremi

Sull'argomento è tornata di recente la **Corte di Cassazione** in una sentenza, riportata per prima dal *Sole 24 ore* e riferita, in particolare, a errori di trasparenza e di comportamento relativi a un prodotto commercializzato nel 2006 e sottoscritto da un cliente attraverso una fiduciaria, che ha messo sul chi va là assicurazioni, banche e reti di consulenti finanziari.

Queste polizze (molto remunerative per gli intermediari) sono tra i prodotti di punta dell'offerta di risparmio assicurativo degli ultimi anni, anche per il loro particolare appeal fiscale: come noto, la tassazione delle plusvalenze nelle polizze è differente rispetto ai contratti di investimento. Le unit linked, inoltre, sono esenti da tasse di successione, sono impignorabili e insequestrabili.

## La restituzione del capitale

---

Questi vantaggi potrebbero venir meno, se la sentenza farà scuola: stabilisce, infatti, che le polizze vita sono tali solo se garantiscono la restituzione del capitale "investito", altrimenti sono da considerarsi contratti di investimento. Vale per le gestioni separate (polizze di Ramo I dette anche a capitale garantito), ma stando a questa lettura dovrebbe valere anche per le unit e index linked (ramo III) e anche per le multi ramo, le polizze di ultima generazione che versano parte delle somme in una gestione separata e parte nei fondi comuni.

Detto altrimenti, per i giudici supremi il "**rischio**" deve ricadere interamente sulla compagnia: se ricade sull'assicurato, in base alle performance, il prodotto non può essere considerato una polizza.

## Scendono in campo le lobby

---

L'industria finanziaria e assicurativa non si è fatto cogliere impreparata e ha subito messo i puntini sulle "i". **Ania**, l'associazione che rappresenta le assicurazioni, ha ribadito che la sentenza "non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria".

In particolare secondo la lobby delle compagnie "non si rilevano conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta". Anzi "le normative italiana ed europea - prosegue la nota di Ania - identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale".

## Il parere delle banche private

---

Infine, in un'altra nota è intervenuta anche l'**Aipb**, l'associazione che rappresenta le banche specializzate nella gestione dei grandi patrimoni privati. Per la lobby del "private banking" - così chiamano gli anglosassoni i servizi finanziari che si rivolgono ai Paperoni - la Cassazione nella sentenza "non tocca neppure incidentalmente i temi correlati della valenza della polizza a fini successori, né tantomeno quelli riconnessi alla impignorabilità ed insequestrabilità delle somme conferite nel premio assicurativo e quindi della tenuta della polizza". Tanto rumore per nulla, insomma. Staremo a vedere.

## Per saperne di più

---

[Mifid2: cosa cambia per gli investimenti](#)

© Riproduzione Riservata